

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione

La società si denomina “Ersel Banca Privata S.p.A.”, in forma abbreviata “Ersel S.p.A.”, senza vincoli di rappresentanza grafica, ed è la capogruppo del “Gruppo Bancario Ersel”, (di seguito anche il “Gruppo”).

Articolo 2 – Oggetto

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito nelle sue varie forme direttamente e anche per il tramite di società controllate. Essa può svolgere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, ogni altra attività finanziaria, nonché tutti i servizi di investimento e accessori consentiti, ed ogni attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. La società può emettere obbligazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

La Società, nella sua qualità di capogruppo del “Gruppo Bancario Ersel” ai sensi dell’art. 61, co. 1 e 4 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (TUB), emana, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l’esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo.

Articolo 3 – Sede

La società ha sede in Torino.

La società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere con le forme di volta in volta richieste in Italia o all’Estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 4 – Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2060.

Articolo 5 – Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 50.000.000, diviso in n. 50.000.000 di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Articolo 6 – Azioni

Le azioni sono nominative. Non possono essere emesse azioni a voto limitato.

Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

Articolo 7 – Circolazione delle azioni

Il trasferimento delle azioni (più oltre le “Azioni”) è soggetto alla disciplina di seguito riportata.

Trasferimento *inter vivos* - prelazione

In caso di trasferimento per atto tra vivi, totale o parziale, sia a titolo oneroso, compresa la permuta, sia a titolo gratuito di Azioni spetta ai soci la prelazione così regolata:

- a) l'offerta in prelazione ai soci è fatta per raccomandata con avviso di ricevimento nella quale il socio offerente deve indicare la quantità di Azioni oggetto dell'operazione e il tipo di trasferimento o di atto che li riguarda, specificando l'identità della controparte, il prezzo, se previsto, o il valore e ogni altro connotato essenziale dell'operazione;
- b) i soci hanno diritto di esercitare la prelazione sulle Azioni oggetto dell'offerta, inviando per raccomandata con avviso di ricevimento al socio offerente - entro il termine, stabilito a pena di decadenza in 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto a) - la dichiarazione scritta di voler esercitare la prelazione.

L'esercizio della prelazione deve riguardare l'intera partecipazione oggetto dell'offerta.

Se ad esercitare la prelazione sono più soci il trasferimento delle Azioni si produce proporzionalmente alle rispettive partecipazioni di cui essi sono titolari.

Disaccordo su prezzo o valore: arbitratore

In caso di mancata accettazione del prezzo o del valore indicato dal socio offerente, che deve essere indicata nella comunicazione di esercizio della prelazione, il corrispettivo del trasferimento delle Azioni conseguente all'esercizio della prelazione è determinato sulla base di eventuali diverse intese tra il socio offerente e il socio prelazionante o, in difetto di accordo, a norma del primo comma dell'art. 1349 c.c. da un arbitratore nominato di comune accordo dal socio offerente e dai soci prelazionanti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza della parte più diligente; l'arbitratore deve compiere la sua determinazione entro 30 (trenta) giorni dall'accettazione dell'incarico.

Il trasferimento conseguente all'esercizio della prelazione ed il contestuale pagamento del corrispettivo devono aver luogo entro 60 (sessanta) giorni da quando è comunicata ai soci interessati la determinazione del prezzo o del valore.

Mancato esercizio o esercizio parziale della prelazione

Se nessuno dei soci esercita la prelazione nel termine e con le modalità sopra indicati o se la prelazione non è esercitata sulla totalità delle Azioni oggetto dell'offerta, l'autore dell'offerta può compiere la

prospettata operazione con il terzo, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente punto a), entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine entro il quale i soci avrebbero potuto esercitare la prelazione. Ove tale operazione non sia eseguita nel termine suindicato, il socio offerente, qualora intenda ancora procedere al trasferimento, deve nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Diritto di covendita

Fermo restando quanto precede, nel caso in cui un socio intenda cedere per atto tra vivi a titolo oneroso una partecipazione superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale nell'arco di 12 (dodici) mesi, gli altri soci, qualora non intendano esercitare la prelazione, avranno singolarmente il diritto di richiedere al cedente che il terzo acquirente acquisti anche le loro azioni o parte delle stesse a termini e condizioni equivalenti ed il cedente è obbligato in tal senso anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 c.c..

Il diritto di covendita potrà essere esercitato dai soci mediante comunicazione da inviarsi entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'offerta in prelazione.

Qualora il terzo acquirente non intenda acquistare anche le azioni degli altri soci che abbiano esercitato tale diritto, queste ultime e le azioni del cedente saranno ridotte in misura proporzionale in modo che il terzo acquirente acquisti un numero di azioni quantitativamente identico a quello oggetto dell'offerta ma composto, in proporzione, sia dalle azioni del cedente sia dalle azioni degli altri soci.

Obbligo di covendita

Fermo restando quanto precede, nel caso in cui l'oggetto della cessione per atto tra vivi a titolo oneroso sia una partecipazione superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale e gli altri soci non intendano esercitare né la prelazione né il diritto di covendita, il cedente avrà il diritto di richiedere agli altri soci di vendere al terzo acquirente anche le loro azioni, a termini e condizioni equivalenti, e gli altri soci sono obbligati a procurare l'acquisto al terzo acquirente.

Se il valore dichiarato è inferiore a quello previsto per il recesso il presente obbligo sussiste per tale importo.

Il diritto sopra indicato potrà essere esercitato dai soci mediante comunicazione da inviarsi entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione.

Trasferimento *mortis causa*: opzione

Nel caso di trasferimento *mortis causa* di Azioni gli eredi o legatari dovranno offrire le Azioni medesime in opzione ai soci nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti commi, in quanto compatibili, ed al prezzo pari al valore previsto per il recesso, salvo diverso unanime accordo con gli azionisti esercitanti l'opzione.

Trasferimento a e da società fiduciaria

Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario e accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione. E' invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante.

Pegno

Le Azioni non possono essere date in pegno senza il consenso di tanti soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale.

Altri casi di applicazione

La procedura del presente articolo, in quanto compatibile, è applicabile anche in caso di trasferimento di diritti relativi alle Azioni diversi dalla piena proprietà nonché di valori mobiliari che consentano di acquisire o sottoscrivere Azioni e, comunque, tutte le volte che si tenda con qualsiasi atto a eludere le disposizioni del presente articolo, anche solo limitandole la portata.

La società non iscriverà a libro soci e non consentirà l'esercizio dei diritti sociali a titolari di Azioni trasferite senza il rispetto del presente articolo.

Articolo 8 – Recesso.

I soci hanno diritto di recesso nei casi in cui il diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. Il recesso non spetta per le delibere riguardanti:

- la proroga del termine di durata;
- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 9 – Convocazione, diritto di intervento e rappresentanza in assemblea.

La convocazione dell'assemblea, la quale può avere luogo anche fuori della sede sociale in Italia o all'estero, purché in uno stato membro della UE o in Svizzera, e la rappresentanza in assemblea sono regolate dalla legge.

I soci devono esibire le proprie azioni o l'eventuale certificazione dell'intermediario al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in assemblea.

L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, oppure, in alternativa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o telegramma, telefax o posta elettronica certificata, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

In mancanza delle formalità previste dalla legge, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si reputa

regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti.

Articolo 10 – Costituzione delle assemblee e validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti mentre l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Il tutto fermo restando quanto previsto all'Articolo 13 e le particolari superiori maggioranze nei casi previsti dalla legge.

Articolo 11 – Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato ovvero dal più anziano degli intervenuti anche se non amministratore.

Il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione (non a schede segrete) ed accerta i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito dal segretario nella persona designata dall'assemblea o, in caso di sua assenza o impedimento, da una persona nominata dall'assemblea.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Articolo 12 – Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri, i quali durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi, secondo quanto stabilito all'atto della nomina, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e indipendenza di giudizio e rispettare i criteri di correttezza e competenza e dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico come previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "DM") e dalla normativa pro tempore vigente.

Almeno un quarto dei componenti devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del predetto DM. I requisiti di indipendenza sono periodicamente valutati dal Consiglio di Amministrazione che, nel proprio esame, prende in considerazione, tra l'altro, tutti i rapporti creditizi o comunque tutti i rapporti riconducibili alla operatività della Banca riferibili al consigliere ritenuto indipendente.

Almeno due membri del Consiglio di Amministrazione, inoltre, devono essere amministratori non esecutivi.

Ai fini di quanto disposto nel comma che precede, sono qualificati come amministratori non esecutivi gli amministratori che non sono destinatari di deleghe e non svolgono neppure in fatto funzioni attinenti la gestione dell'impresa. La qualifica di amministratore non esecutivo può coesistere con quella di amministratore indipendente.

Gli amministratori non esecutivi e gli amministratori indipendenti sono chiamati a svolgere funzioni di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi e di contrappeso nei confronti degli esecutivi e del management della banca, favorendo la dialettica interna al Consiglio di Amministrazione e apportando un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo. A tal fine essi devono:

- i. acquisire, informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale, dal management, dalla revisione interna e dalle altre funzioni aziendali di controllo;
- ii. essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo;
- iii. partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo.

Gli amministratori indipendenti vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo

ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, proiezione internazionale, età e genere nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti. Ai fini delle nomine o della cooptazione dei consiglieri, il Consiglio di Amministrazione - attraverso un esame approfondito e formalizzato, svolto con il contributo fattivo degli amministratori indipendenti - identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi individuati, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini; inoltre, verifica successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione si sottopone a un periodico processo di autovalutazione - definito in un regolamento interno dallo stesso approvato - che riguarda gli aspetti relativi alla propria composizione e al proprio funzionamento.

Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare la metà o più della metà degli Amministratori in carica nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

In tal caso deve essere convocata d'urgenza da parte degli Amministratori rimasti in carica l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'assemblea solo nei casi e nei modi di legge.

Articolo 13 – Compensi e politiche di remunerazione.

L'assemblea ordinaria determina il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano i compensi che verranno stabiliti ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile, nonché il rimborso delle spese sostenute limitatamente a viaggi, alloggio e rappresentanza nell'esecuzione dei loro incarichi, purché analiticamente documentate.

L'Assemblea ordinaria approva:

- (i) le politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- (ii) i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. stock option);

(iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

La Assemblea Ordinaria ha il potere di deliberare la applicazione di un rapporto fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante maggiore di 100%, ma comunque non superiore a 200%. La delibera viene assunta sulla base di una proposta del Consiglio di Amministrazione, che deve contenere tutte le indicazioni previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

La delibera è assunta col voto favorevole di almeno tre quarti del capitale rappresentato in Assemblea ovvero con il voto favorevole di due terzi del capitale rappresentato in Assemblea qualora la Assemblea sia costituita con almeno metà del capitale sociale.

Articolo 14 – Cariche sociali

Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e può nominare uno o due Vice Presidenti.

Al Presidente è attribuito il potere di convocare le riunioni del Consiglio di Amministrazione fissandone l'ordine del giorno e di coordinarne i lavori nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'amministratore delegato e agli altri amministratori esecutivi; svolge una funzione cruciale per garantire il buon funzionamento del consiglio, favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile. Per svolgere efficacemente la propria funzione, il Presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.

A tal fine, nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare il Presidente assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario; inoltre provvede affinché ai consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo una documentazione adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno a supporto delle deliberazioni del consiglio.

Il Presidente assicura altresì che il processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione sia svolto con efficacia, secondo modalità coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del consiglio, e che siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate.

Articolo 15 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in uno stato della UE o in Svizzera, dal Presidente o da un Vice Presidente mediante lettera raccomandata, spedita almeno cinque giorni prima, o, in caso di urgenza, mediante telegramma, telefax o posta elettronica spediti almeno due giorni prima di quello della riunione contenenti l'ordine del giorno della riunione stessa, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di un giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un Vice Presidente.

Su consenso unanime possono essere ammesse alle riunioni terze persone senza diritto di voto.

La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Articolo 16 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Salvo quanto infra previsto per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione constano di verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Esso può quindi compiere nei limiti di legge e regolamento tutti gli atti e le operazioni, anche di disposizione, opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale (ivi comprese tutte le operazioni bancarie e/o finanziarie), con la sola esclusione di quelli che la legge o lo statuto riservano espressamente all'assemblea.

Sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del gruppo bancario nonché la determinazione dei criteri per esercitare il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti impartiti dalla Banca d'Italia, oltre alle attribuzioni non delegabili ad altro organo ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione, ferma ogni altra attribuzione non delegabile per legge o per disposizione

anche regolamentare vigente, assume collegialmente, e dunque senza facoltà di delega, le determinazioni che seguono:

1. approva l'assetto organizzativo e di governo societario della Banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
2. approva i sistemi contabili e di rendicontazione;
3. supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;
4. assicura un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali;
5. definisce ed approva il modello di business, gli indirizzi strategici, gli obiettivi di rischio e le politiche e il processo di governo dei rischi, così come le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni;
6. approva i principali regolamenti interni e la loro modifica;
7. definisce ed approva i criteri per individuare le operazioni di maggiore rilievo da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi;
8. approva la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali, il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati, le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali;
9. approva il Codice Etico;
10. delibera in merito alla assunzione ed alla cessione di partecipazioni strategiche, così come in merito all'acquisto o alla cessione di immobili;
11. approva l'eventuale costituzione di comitati interni, nomina e revoca i responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/01, ed in genere i dirigenti cui viene attribuito il potere di rappresentanza della Banca, definendo prerogative e competenze;
12. delibera in merito alla approvazione, al riesame e all'aggiornamento del piano di risanamento;
13. delibera in merito all'istituzione, trasferimento e soppressione di filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti;
14. delibera in ordine alla promozione di azioni giudiziarie e amministrative in ogni ordine e grado di giurisdizione e sede, fatte salve le azioni concernenti il recupero dei crediti, le rinunzie e le transazioni.

Articolo 18 – Deleghe di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato,

determinando limiti e durata della delega; non è consentita la contestuale presenza dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale qualora tali cariche siano assegnate a persone diverse.

Può altresì conferire singoli incarichi a Consiglieri.

All'Amministratore Delegato compete di sovrintendere alla gestione della Società con riferimento ai servizi bancari e finanziari e di curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio, fermo il rispetto delle prerogative collegiali del Consiglio di Amministrazione, anche quali sopra indicate al precedente Articolo 17.

In casi urgenti l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente e, laddove nominato, un Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, può assumere decisioni di competenza del Consiglio, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

L'Amministratore Delegato, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e comunque almeno ogni tre mesi, riferisce tempestivamente al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario, patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

In materia di erogazione del credito, di prestazione di servizi di investimento e di gestione corrente, compiti e poteri possono essere conferiti anche a Dirigenti, Dipendenti, singolarmente o riuniti in comitati, entro limiti di importo predeterminati.

Articolo 19 – Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal o da uno dei Vice Presidenti e, in mancanza, dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere più anziano nella carica.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi. All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza e la firma sociale nei limiti delle attribuzioni delegate e dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può altresì attribuire la firma sociale a Consiglieri, Dirigenti e Dipendenti con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre conferire mandati e procure anche a persone estranee alla società per il compimento di singoli atti e categorie di atti.

Articolo 20 – Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone la durata e i poteri,

fermo restando quanto stabilito nel primo comma del precedente Articolo 18. Il Direttore Generale dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e indipendenza di giudizio e rispettare i criteri di correttezza e competenza e dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico ai sensi del citato DM e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Articolo 21 – Sindaci

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati ai sensi degli artt. 2397 e 2400 del Codice Civile.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e rispettare i criteri di correttezza e competenza e dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico come previsto dal predetto DM e dalla normativa pro tempore vigente.

Il Collegio Sindacale si sottopone a un periodico processo di autovalutazione che riguarda gli aspetti relativi alla propria composizione qualitativa e al proprio funzionamento.

I membri del Collegio sindacale possono essere revocati dall'assemblea solo nei casi e nei modi di legge.

Il Collegio sindacale vigila, fra l'altro, sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della società, ivi compresi i relativi sistemi informativi, e sul loro corretto funzionamento, oltre che sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del complessivo sistema dei controlli interni e del RAF (Risk Appetite Framework).

Il Collegio sindacale riferisce, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, anche a Banca d'Italia in merito ad ogni irregolarità gestionale o violazione della normativa riscontrata nello svolgimento dei propri compiti.

Ai sindaci spettano i poteri stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Nell'esercizio dei propri poteri, in via meramente esemplificativa, il Collegio sindacale ha dunque facoltà di procedere, anche mediante uno solo dei suoi componenti, ad atti di ispezione e di controllo, nonché di chiedere agli amministratori, così come ai responsabili delle funzioni di controllo interno, informazioni utili per il corretto adempimento dei propri obblighi.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio sindacale si tengano anche o esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 22 – Revisione legali dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione iscritta nell'apposito registro.

I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività della società di revisione sono regolati dalla legge.

Articolo 23 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 24 – Destinazione degli utili

Gli utili risultanti dal bilancio annuale sono così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che essa raggiunga il quinto del capitale sociale;
- il residuo alle azioni, salvo diversa destinazione totale o parziale deliberata dall'assemblea.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Articolo 25 – Liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 26 – Competenza

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la società ed i soci o tra i soci fra di loro in relazione al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

Articolo 27 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nello statuto, si osservano le norme di legge di tempo in tempo vigenti.

Firmato:

Guido GIUBERGIA

Remo Maria MORONE